



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE IV FAMIGLIA

LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO PER CONIUGE E FIGLI.

Sommario

PARTE PRIMA: I REDDITI.....	3
1. TABELLA RIASSUNTIVA DEI REDDITI DELLE PARTI.....	3
2. I REDDITI DOCUMENTATI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	4
3. I REDDITI DERIVANTI DA PATRIMONIO IMMOBILIARE	5
4. I REDDITI DERIVANTI DA PATRIMONIO MOBILIARE	6
5. ONERI DEDUCIBILI.....	7
6. GLI ONERI DETRAIBILI.....	8
7. CASI IN CUI I REDDITI IMPONIBILI DIFFERISCONO DAI REDDITI EFFETTIVAMENTE PERCEPITI.....	8
8. LE IMPOSTE.....	10
9. CALCOLO DEL REDDITO MEDIO MENSILE	10
PARTE SECONDA: IL TENORE DI VITA.....	12
1. Conti correnti.....	12
2. Carte di credito / debito	12
3. Bancomat.....	12

4. Valorizzazione beni mobili.....	12
5. Redditi una tantum soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite a lotterie e concorsi) ed eredità	13
6. Indennità di fine rapporto e retribuzioni arretrate (relative a precedenti anni)	13
PARTE TERZA: LE SPESE CONSEGUENTI ALLA SEPARAZIONE.....	15
1. Valutazione delle spese.....	15
2. Spese sostenute ordinariamente	15
3. Il mutuo per la casa coniugale.	17
4. Le spese per il mantenimento dell'auto di famiglia o acquisto nuova auto	18
PARTE QUARTA: LA QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO PER IL CONIUGE.....	21
1. Principi generali.....	21
2. Criteri per la determinazione dell'assegno di mantenimento in fase di separazione	21
3. Il recupero fiscale.....	22
4. La valorizzazione dell'assegnazione della casa coniugale in comproprietà o in proprietà esclusiva del genitore non assegnatario.	22
PARTE QUINTA: LA QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO PER I FIGLI	23
1. Principi generali.....	23
2. Metodo di calcolo della frazione di reddito da destinare ai figli.....	24
3. Ripartizione tra i genitori della quota di reddito da destinare ai figli.	26
4. La distinzione tra mantenimento diretto e mantenimento indiretto.	27
5. La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.	28
6. Assegno unico di famiglia	29
ALLEGATO 1. Voci delle varie dichiarazioni a cui far riferimento per individuare i redditi.	30
ALLEGATO 2. Voci delle varie dichiarazioni a cui far riferimento per individuare gli oneri deducibili.	31
ALLEGATO 3. Voci delle varie dichiarazioni a cui far riferimento per individuare le imposte.	33

PARTE PRIMA: I REDDITI

1. TABELLA RIASSUNTIVA DEI REDDITI DELLE PARTI

1.1. Le parti in causa (coniugi/conviventi/parti dell'unione civile) sono tenuti a depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni antecedenti alla data di presentazione della domanda (o della costituzione in giudizio).

1.2. I modelli dichiarazione (mod. 730, modello Unico) sono differenti tra loro e, per rendere immediatamente comprensibili e calcolabili i redditi delle parti appare necessario standardizzare il rilevamento dei dati e stabilire un criterio per confrontare gli stessi.

Solo se non viene predisposta la dichiarazione dei redditi può essere depositato il CUD e in mancanza di quest'ultimo va comunque depositata la dichiarazione ISEE

1.3. A tale fine è stata predisposta una tabella riassuntiva standardizzata, di seguito riportata, in cui le parti dovranno riportare i dati più importanti del mod. 730 o del modello Unico. Per individuare da dove trarre i dati si è provveduto ad individuare, per ciascun tipo di modello, le voci a cui far riferimento (cfr. allegato 1 per i redditi e cfr. allegato 3 per le imposte).

1.4. Il riferimento alle dichiarazioni dei redditi può essere esaustivo, ai fini del calcolo dei redditi, nel caso di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato o di pensionati in quanto tali dichiarazioni dei redditi sono compilate da terzi. Ciò peraltro non esclude la possibilità di contestare l'attendibilità della dichiarazione dei redditi o di dedurre la sussistenza di ulteriori redditi non dichiarati da provarsi in corso di causa secondo i principi generali dell'onere della prova ivi compresi i poteri di ufficio del giudice in relazione alle cause in cui sono coinvolti minori. Maggiore attenzione alla attendibilità della dichiarazione dei redditi va posta invece in tutti i casi in cui il reddito non è attestato da terzi ma determinato solo sulla base della dichiarazione del contribuente, come nel caso dei liberi professionisti e degli imprenditori.

In ogni caso la compilazione della tabella è finalizzato a rendere più facilmente interpretabili le dichiarazioni dei redditi e paragonabili i redditi medi mensili ma non esclude una valutazione "caso per caso" di singole situazioni dedotte dalle parti.

1.5. La tabella non è altresì di immediata applicazione in tutti i casi in cui i redditi imponibili differiscono dai redditi effettivamente percepiti (cfr. *infra* paragrafo 7). Inoltre, occorre valutare circostanze specifiche relative ai redditi e alle imposte che sono illustrati nei successivi paragrafi del presente documento.

1.6. Per tali motivi alla tabella va accompagnato un questionario che le parti dovranno compilare in modo da garantire una disclosure di legge.

Tale questionario e la tabella andranno aggiornati in sede di precisazione delle conclusioni.

Di seguito si riporta la tabella di cui al documento “Dichiarazione relativa ai redditi e al patrimonio” che viene pubblicata sul sito del Tribunale e richiamata nell’atto di fissazione dell’udienza.

	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	Media triennale	Media mensile (su 12 mesi)
Reddito complessivo					
Reddito imponibile					
Imposta netta IRPEF					
Addizionale regionale dovuta					
Addizionale comunale dovuta					
Redditi soggetti a cedolare secca					
Cedolare secca e altre imposte locali (Imu e Tari)					
Altri redditi					
Imposte su ulteriori redditi					
TOTALE					

2. I REDDITI DOCUMENTATI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

2.1. Ai fini della compilazione della tabella riassuntiva il reddito da considerarsi ai fini della determinazione del tenore di vita e del contributo al mantenimento non va considerato il reddito complessivo (esposto al rigo RN1 Modello Unico) ma il **reddito imponibile** (esposto al rigo **RN4** Modello Unico), mentre l’imposta Irpef da dedurre è **l’imposta netta**, oltre ovviamente alle addizionali regionali e comunali (quadro RV-sez. I e II).

2.2. Nella tabella viene peraltro riportato anche il reddito complessivo (esposto al rigo RN1 Modello Unico) al solo fine di verificare la sussistenza di rilevanti abbattimenti del reddito netto in forza di “oneri deducibili”, non sempre accettabili, *vd* infra paragrafo 3)

2.3. Al reddito complessivo vanno aggiunti ove percepiti:

- a) Le somme per premi di lavoro dipendente
- b) Il Bonus irpef
- c) i redditi frontalieri laddove continuativi
- d) i redditi esenti laddove continuativi: se saltuari verranno valutati dal giudice al fine della valutazione del tenore di vita complessivo;
- e) i redditi assoggettati a ritenuta d'imposta vanno aggiunti al reddito complessivo ove strutturali: se saltuari vanno considerati ai fini della valutazione del tenore di vita e delle disponibilità economiche;
- f) i redditi per compensi arretrati non sono da considerare come redditi strutturali in quanto spesso sono situazioni occasionali: verranno valutati dal giudice, ove segnalati dalle parti, ai fini della valutazione del tenore di vita e delle disponibilità economiche soprattutto se rilevanti e quindi in grado di costituire un patrimonio rilevante rispetto al reddito ordinario
- g) pensioni per invalidità, pensioni sociali e sussidi corrisposti dagli enti pubblici di assistenza anche per i figli (ad eccezione delle voci corrisposte a titolo risarcitorio: es. rendita Inail da infortunio e risarcimenti da infortunio o sinistro stradale);
- h) Reddito di cittadinanza
- i) Benefit

3. I REDDITI DERIVANTI DA PATRIMONIO IMMOBILIARE

3.1. Nel caso in cui la parte sia proprietaria di immobili occorre verificare se sono stati posti a reddito (ad esempio tramite locazione) o se siano tenuti a disposizione della parte senza fruttare reddito.

3.2. Se l'immobile è posto a reddito e tale reddito viene dichiarato nella dichiarazione dei redditi esso è già compreso nel reddito complessivo e nel reddito imponibile sopra considerato.

3.3. Se l'immobile è posto a reddito ma tale reddito è tassato separatamente (con "cedolare secca") tali redditi vanno aggiunti al reddito complessivo riportandoli nell'apposito rigo della tabella.

3.3.1. In tale caso, con riferimento agli immobili, oltre alla cedolare secca, vanno altresì considerati, in quanto documentati dalla parte, anche i tributi locali (IMU-TARI) e gli eventuali costi di gestione e/o manutenzione ordinaria (se allegati), quali ad esempio la quota di spese di amministrazione ordinaria a carico del proprietario e le eventuali utenze fisse (in ipotesi di locazioni ad uso diverso da abitativo per cui non avviene la voltura in capo al conduttore). Gli interventi di riparazione e/o

manutenzione straordinaria saranno valutati discrezionalmente dal giudice tenuto conto delle singole situazioni e degli eventuali recuperi fiscali, non trattandosi di spese fisse in grado di ingenerare un abbattimento costante del reddito percepito.

3.4. Talvolta i redditi locativi possono essere esposti in dichiarazione senza che siano stati realmente conseguiti (infatti, fino all'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo iscritti al quadro RB concorrono a formare il reddito anche se non effettivamente percepiti). In tali casi spetta alla parte che percepisce tale reddito provare la mancata percezione del medesimo.

3.5. Se il patrimonio immobiliare (ulteriore rispetto alla casa di abitazione) non è in tutto o in parte posto a reddito occorre individuare la potenzialità reddituale di tali immobili secondo il criterio stabilito da Cassazione 22.03.2005, n. 6197 (secondo la quale nella valutazione dei patrimoni immobiliari, ai fini della valutazione delle capacità economiche dei genitori per il contributo ai figli, è del tutto irrilevante la prova di un concreto reddito, potendosi presumere l'immobile come capace di reddito quantomeno virtuale).

Tale criterio serve a evitare di dare valore a immobili che di fatto non lo hanno ma nel contempo a evitare di trascurare ricchezze immobiliari anche non comuni magari a fronte di redditi ordinari limitati.

Per valorizzare i patrimoni immobiliari vanno utilizzati i criteri OMI considerando il valore medio salvo diversa indicazione delle parti.

Il principio va applicato anche in tutti quei casi in cui viene asserito che l'immobile è a gratuita disposizione di qualche membro della famiglia senza che sia costituito un usufrutto e/o diritto di abitazione.

In ogni caso sarà però deducibile la "prova contraria" per provare i casi in cui l'immobile per ubicazione e/o pessime condizioni di manutenzione e/o per altre ragioni non è effettivamente idoneo a produrre reddito ed è invendibile (e, dunque, genera soltanto costi di gestione e/o di manutenzione e di imposte).

4. I REDDITI DERIVANTI DA PATRIMONIO MOBILIARE

I patrimoni mobiliari, ove si tratti di accantonamenti in denaro che producono una rendita che viene incassata, vanno calcolati ai fini della determinazione del reddito mediante la verifica concreta degli interessi percepiti attraverso l'esibizione in giudizio degli estratti patrimoniali con il saldo attivo al 31.12 di ogni anno.

5. ONERI DEDUCIBILI

Gli oneri deducibili (che abbattano il reddito imponibile in quanto dedotti dal reddito complessivo) meritano una considerazione peculiare in quanto possono determinare rilevanti differenze numeriche tra il reddito complessivo esposto al rigo RN1 ed il reddito imponibile esposto al rigo RN4.

In questo ambito è dunque necessario individuare le deduzioni che debbono essere considerate e le deduzioni che debbono invece essere espunte (con conseguente necessità di rideterminare in aumento il reddito imponibile e tutte le conseguenti imposte).

A tal fine si possono considerare (cfr. anche tabella 2 allegata):

- 1) gli oneri deducibili che hanno **natura obbligatoria o essenziale** dei quali è corretto tenere conto, così come esposti in dichiarazione, quali:
 - a) Deduzione per abitazione principale;
 - b) Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione assicurativa (compresi i contributi ai fondi pensione versati dai dipendenti pubblici), deducibili al 100%;
 - c) Spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da persone con disabilità o sostenute per i propri familiari con handicap, deducibili al 100%;
 - d) Contributi versati da lavoratori di prima occupazione deducibili entro l'importo di € 5.164,57.
- 2) gli oneri deducibili **di natura eventuale o contrattuale**, quali ad esempio:
 - a) Contributi e premi per forme pensionistiche complementari (PIP) deducibili entro l'importo massimo di € 5.164,57
 - b) Contributi versati per familiari a carico per la quota da questi non dedotta deducibili entro l'importo massimo di € 5.164,57;
 - c) Oblazioni previdenziali per il riscatto della laurea e del servizio militare, deducibili al 100% secondo la rateazione concordata con l'Ente previdenziale.

Questa seconda categoria merita una valutazione "caso per caso": occorre cioè valutare se l'impegno è stato strumentalmente assunto in coincidenza e/o in preparazione alla separazione all'unico fine di deprimere il reddito netto, oppure è un impegno assunto da tempo nel ménage familiare caso in cui la deduzione andrebbe considerata così come esposta in dichiarazione.

- 3) gli oneri deducibili di **natura volontaria e voluttuaria** che sono rivelatori di capacità economica e normalmente vanno espunti, quali a titolo esemplificativo:
- a) Contributi previdenziali e assistenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari, per la parte a carico del datore di lavoro deducibili entro l'importo di € 1.549,37
 - b) Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose deducibili entro l'importo di € 1.032,91
 - c) Contributi, donazioni, erogazioni liberali di varia natura.
- 4) gli oneri deducibili legati alla **separazione o al divorzio**:

La deduzione dell'assegno di separazione e/o divorzio deve certamente essere considerata ma tale risparmio fiscale va altresì considerato in sede di determinazione dell'assegno (così come va considerato per il coniuge percettore l'imposizione fiscale sull'assegno).

6. GLI ONERI DETRAIBILI

Gli **oneri detraibili** (quali spese mediche e sanitarie, interessi passivi su mutui ipotecari, i vari "bonus" e molto altro ancora) si detraggono direttamente dall'imposta (per lo più in quota del 19%) e, dunque, se ai fini del calcolo del reddito netto si considera l'imposta netta (come indicato al paragrafo 1), il "beneficio" reddituale conseguente alla detrazione è già valutato in quanto l'imposta netta si calcola sottraendo dall'imposta lorda le detrazioni fiscali.

Su tali oneri non occorre fare alcuna valutazione in sede di determinazione del contributo al mantenimento.

7. CASI IN CUI I REDDITI IMPONIBILI DIFFERISCONO DAI REDDITI EFFETTIVAMENTE PERCEPITI

La "standardizzazione" della procedura di valutazione del reddito non è pienamente applicabile nelle ipotesi in cui i redditi imponibili differiscono dai redditi effettivamente percepiti.

Ad esempio:

– nel caso (ormai molto frequente) di contribuente aderente al cd. *regime forfetario* il reddito è calibrato sui ricavi ai quali viene applicato un abbattimento percentuale per costi forfettizzati (variabile a seconda del codice ATECO) ottenendo quindi un reddito imponibile su cui viene applicata l'aliquota IRPEF fissa.

Tuttavia, ciò potrebbe determinare che il reddito netto così ottenuto non corrisponda ad un valore effettivo dal momento che il contribuente potrebbe aver sostenuto spese per la professione in misura maggiore o minore rispetto a quelle forfettizzate.

Per cui in caso di contestazione, è sempre ammessa prova contraria secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c., rilevando però, da un lato, la difficoltà a soddisfare tale onere probatorio dal momento che il contribuente che aderisce a tale regime non ha un obbligo di conservazione delle spese deducibili (che vengono infatti forfetizzate) e, dall'altro lato, che non si tratta di un regime fiscale "imposto" ma su volontaria adesione da parte di chi ne ha i requisiti, potendo quindi egli valutare a monte la convenienza di tale adesione nel caso in cui le spese deducibili superino la percentuale di abbattimento.

– taluni redditi locativi esposti al quadro RB non sono rappresentativi degli effettivi incassi e subiscono un abbattimento che dipende dalla loro forma contrattuale (tipo contratti a canone concordato o locazioni brevi tipo bed & breakfast);

– i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono imponibili con un abbattimento del 25% se acquisiti a titolo oneroso;

– talune plusvalenze possono essere oggetto di particolari trattamenti che non consentono di individuare in dichiarazione né i maggiori valori effettivamente realizzati né le imposte assolte (art. 68 TUIR);

– altre plusvalenze sono suscettibili di rateizzazione degli imponibili in dichiarazione;

Analogo problema si pone nel caso dell'**ammortamento**.

In questo caso l'investimento (ovvero l'uscita di danaro) è già stata effettuata a monte, mentre le quote di ammortamento annuale costituiscono un "costo" al quale non corrisponde alcuna effettiva uscita di cassa, con la conseguenza che il reddito effettivo è in realtà superiore al reddito dichiarato (che risulta diminuito dalla detrazione della quota di ammortamento).

In tali casi la valutazione del reddito effettivo non può limitarsi all'analisi della dichiarazione dei redditi ma dovrà essere approfondita in sede di processo.

Ugualmente nel caso di amministratore di società familiari, nei quali vige l'autodeterminazione dei compensi e la distribuzione dividendi la mera dichiarazione dei redditi non è sufficiente a determinare il reddito effettivo.

A tale proposito occorre fare una riflessione sulla compagine sociale (e quindi comprendere in quali termini il coniuge/amministratore possa influire sull'assemblea dei soci che delibera circa il compenso) e sui dati di bilancio. Se l'amministratore/coniuge fosse anche socio, va valutato il conseguimento da parte della società di utili distribuibili (vanno valutate, cioè, le politiche di dividendi in quanto la società potrebbe non distribuire dividendi per autofinanziarsi).

8. LE IMPOSTE

8.1. Dal reddito netto imponibile va detratta l'imposta netta che è quanto effettivamente pagato come tasse (l'imposta lorda non tiene infatti conto delle detrazioni che rappresentano un recupero di reddito per la parte: considerando l'imposta netta si considerano anche i rimborsi Irpef che la parte può ottenere tramite le detrazioni).

8.2. Dal reddito vanno detratte l'addizionale regionale e quella comunale che sono componenti fisse aggiuntive dell'Irpef

8.3. Va poi detratta la cedolare secca ove siano stati computati redditi da locazione soggetti a tale imposta; come già sottolineato vanno detratti, in quanto documentati dalla parte, anche i tributi locali (IMU-TARI) e gli eventuali costi di gestione ordinaria (se allegati) di cui al punto 3.3.1

8.4. Se sono stati considerati dei premi per lavoro dipendente va detratta anche la imposta sostitutiva premi lavoro dipendente

8.5. Se sono stati considerati i redditi assoggettati a ritenuta d'imposta va altresì detratta anche la ritenuta IRPEF a titolo di imposta

8.6. Se sono stati considerati i compensi arretrati va detratta anche la ritenuta su compensi arretrati.

8.7. Per i professionisti dotati di organizzazione e per imprenditori individuali va ulteriormente detratta l'Irap.

8.7. Per l'individuazione delle voci delle dichiarazioni dei redditi a cui fare riferimento per individuare le varie imposte si rinvia alla tabella 3 in allegato.

9. CALCOLO DEL REDDITO MEDIO MENSILE

Nel calcolo del reddito appare opportuno fare riferimento alla media triennale al fine di non dare rilievo a modifiche transeunti dei redditi stessi.

L'utilizzo della media triennale permette quindi di apprezzare e temperare le oscillazioni del reddito soprattutto nei casi di modifiche non strutturali. Nel contempo permette di adeguare progressivamente la valutazione del reddito alle modifiche che si verificano in periodi medio-lunghi e quindi fornire un criterio per la valutazione delle modifiche delle decisioni del giudice.

Viceversa si deve dare rilievo all'ultimo anno laddove la modifica del reddito sia strutturale e sia agevolmente prevedibile che tale modifica sarà permanente. Tipico caso è quello del pensionamento.

La media triennale va poi divisa per 12 per stabilire il reddito mensile medio (in quanto l'assegno di mantenimento è comunque erogato per 12 mesi).

PARTE SECONDA: IL TENORE DI VITA

La dichiarazione dei redditi non rappresenta l'unica fonte di valutazione del tenore di vita delle parti in costanza di convivenza.

In particolare il giudice è comunque chiamato ad analizzare anche altre fonti per valutare il tenore di vita complessivo e, soprattutto, per valutare se tale tenore di vita è compatibile con i redditi dichiarati ovvero si devono presumere redditi superiori a quelli dichiarati.

Per valutare quindi il tenore di vita sono quindi valutabili i seguenti elementi.

1. Conti correnti

Il c/c può essere indicativo di entrate o uscite non giustificabili in base al reddito dichiarato.

Si chiederà alla parte di depositare un riepilogo delle entrate/uscite per mese nei tre anni precedenti alla presentazione delle domande.

Si valuterà se chiedere gli estratti c/c su richiesta delle parti o in caso i valori del c/c meritino un approfondimento.

2. Carte di credito / debito

Un primo filtro per l'analisi delle carte di credito/debito è costituito dai saldi mensili che permettono di individuare la capacità di spesa delle parti.

Si deve poi operare una distinzione tra spese personali e spese di lavoro laddove la carta di credito, soprattutto nel caso di lavoratori autonomi o imprenditori, venga utilizzata per spese attinenti al lavoro (che in qualche modo si ritrovano già riflesse sul reddito dichiarato).

È peraltro onere della parte evidenziare a quale categoria vanno ricondotte tali spese.

3. Bancomat

Anche il bancomat permette di individuare la capacità di spesa: a tale fine vanno individuati i saldi mensili delle spese. Ciò anche per non creare disparità tra chi effettua prelievi in contanti e chi paga tutto con carta di credito.

4. Valorizzazione beni mobili

Si pone il problema di come valorizzare, ai fini della valutazione del tenore di vita, i patrimoni mobiliari che, tra l'altro, sono soggetti a imposta sostitutiva quando costituiti da BOT, CCT, BTP, da depositi bancari, fondi comuni di investimento, nonché titoli azionari e/o obbligazionari etc.

Si stima di valorizzarli con un tasso annuo del 2-3%

Anche la liquidità su conti bancari, la disponibilità di gioielli e opere d'arte e di altri beni di investimento costituisce un indice di ricchezza che va valutato.

Con riferimento ai patrimoni mobiliari è però necessario accertarne la provenienza, in quanto non necessariamente sono frutto del reddito prodotto dal soggetto ed accantonato e/o investito in beni mobili ma possono derivare da successioni ereditarie e/o da vendite di beni già di proprietà e, dunque, possono non rilevare sotto il profilo dell'attendibilità o meno delle dichiarazioni dei redditi.

Uno dei criteri per valorizzare il patrimonio mobiliare è quello di attribuire a tali patrimoni mobiliari un reddito figurativo sulla base del criterio normativo dell'ISEE (la regola redditualizza il capitale applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro come specificato dall'art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 221/99 e successive modificazioni).

Tale metodo determina quindi anche il tasso di valorizzazione da applicare.

5. Redditi *una tantum* soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite a lotterie e concorsi) ed eredità

Si ritiene, in linea generale, di considerare i cosiddetti redditi *una tantum* (ma anche le eredità di scarso valore) nell'ambito della valutazione complessiva del tenore di vita e non come elemento direttamente indicativo del reddito medio triennale tenuto conto che, nella maggior parte dei casi, determinano uno scostamento non eccessivo e soprattutto non ripetibile dalla media dei redditi e quindi una modifica solo temporanea delle condizioni economiche.

Tuttavia, tali voci potrebbero in alcuni casi rappresentare una modifica non indifferente del patrimonio tali da incidere sensibilmente sull'effettiva capacità economica (si pensi alle cospicue eredità), per cui in questi casi, da valutarsi in concreto, tali cespiti verranno valorizzati secondo i criteri di cui al precedente punto 4 per quanto riguarda le somme di denaro e al punto 3 parte prima per i beni immobili.

6. Indennità di fine rapporto e retribuzioni arretrate (relative a precedenti anni)

L'indennità di fine rapporto è soggetta a specifica disciplina di legge per quanto attiene ai coniugi. Le retribuzioni arretrate si ritiene di considerarle nell'ambito della valutazione complessiva del tenore di vita e non come elemento direttamente indicativo del reddito in quanto possono determinare uno scostamento eccessivo e non ripetibile dalla media dei redditi e quindi generare richieste di continue modifiche delle condizioni di separazione / divorzio.

Un ulteriore indicatore del tenore di vita e/o di difformità tra redditi effettivi e redditi dichiarati è rappresentato dalle spese straordinarie. Di seguito un elenco esemplificativo:

- Viaggi o soggiorni di vacanza in rinomate località (italiane o estere);
- Abituale frequentazione di hotel a 4 o più stelle;
- Abituale frequenza di ristoranti rinomati o stellati;
- Disponibilità/mantenimento di seconde case che per ubicazione e/o consistenza siano di rilevante pregio/costo di mantenimento;
- Iscrizione a circoli e/o clubs (golf, tennis, rotary ecc);
- Disponibilità di autovetture di pregio (marca, cilindrata);
- Disponibilità di imbarcazioni di un certo livello;
- Proprietà di cavalli e pratica dell'equitazione;
- Collezionismo di auto d'epoca;
- Collezionismo di oggetti d'arte e/o orologi di pregio (rolex ecc);
- Abituale abbonamenti stagionali in stabilimenti balneari;
- Abituale acquisto di capi di abbigliamento o accessori firmati;
- Abituale effettuazione di costosi regali (gioielli, orologi, accessori firmati).

PARTE TERZA: LE SPESE CONSEGUENTI ALLA SEPARAZIONE

1. Valutazione delle spese

Una volta stabilito quale è il reddito netto mensile di ciascuna parte e valutata la sua congruenza con il tenore di vita valutato sulla base degli altri elementi sopra indicati, occorre determinare le spese che ciascuna parte deve sostenere per il proprio mantenimento e di quello degli eventuali figli conviventi.

Ovviamente, nel caso il tenore di vita sia incompatibile con i redditi dichiarati, il giudice potrà trarre determinazione dagli indici di tale tenore di vita per ritenere sussistente un reddito superiore a quello dichiarato (ovvero potrà disporre CTU contabile).

La valutazione delle spese da sostenere per il mantenimento proprio o dei figli conduce a determinare quale sia il reddito di cui effettivamente le parti possono disporre.

È ovvio osservare che, in conseguenza della separazione, le spese subiscono un necessario aumento in quanto viene meno l'economia di scala determinata dalla convivenza. Ne consegue che il tenore di vita conseguente alla separazione, soprattutto nel caso di redditi bassi, non è quello precedente alla separazione.

2. Spese sostenute ordinariamente

2. Va osservato, innanzitutto, che le spese che le parti sostengono per il proprio mantenimento o per il mantenimento dei figli sono normalmente documentabili e quindi dovrebbero essere documentate dalla parte con produzioni ad hoc già dalla fase presidenziale.

2.1. Le spese ordinarie da considerare sono normalmente:

- Utenze per la casa di abitazione (telefono, luce, gas, riscaldamento ove distinto dalle spese di amministrazione)
- Le spese di amministrazione ordinaria
- Le spese alimentari per il vitto
- L'abbonamento a mezzi di trasporto pubblici (autobus, treno)

2.2. A tali spese si aggiungono le spese per la locazione di un immobile per la parte che deve lasciare la casa coniugale.

Anche tali spese vanno provate dalla parte che le sostiene attraverso la produzione del contratto di locazione.

2.3. In assenza di una documentazione puntuale si ritiene che, rispetto a tali spese, si possa stabilire una forfetizzazione che normalmente il giudice dovrà prendere in considerazione salvo prova più dettagliata fornita dalle parti.

2.3.1. Per quanto riguarda le spese alimentari si ritiene che la somma forfetizzata possa variare dai 200 a 300 Euro mensili.

2.3.2. Per quanto riguarda i costi per il mantenimento della abitazione (spese per utenze etc.) si ritiene che la somma forfetizzata possa oscillare tra i 400 /600 Euro al mese.

2.3.2.1. Per valutare le spese per l'abitazione il giudice potrà tenere conto:

a) del tenore di vita precedente: se è pur vero che, con la separazione, il tenore di vita comunque diminuisce, sicuramente il continuare ad abitare nello stesso quartiere è comunque una aspettativa più che legittima della parte che si trasferisce; sicchè il costo della casa va valutato anche in relazione alla abitazione coniugale lasciata;

b) della necessità di poter ospitare adeguatamente i figli: la natura della nuova abitazione deve poi essere adeguata per ospitare i figli e quindi anche la scelta delle dimensioni della casa è giustificabile sulla base delle necessità di svolgere adeguatamente il ruolo genitoriale.

2.3.3. Il costo di reperire una abitazione per il coniuge che lascia la casa coniugale deve essere valutato anche se il coniuge torna a vivere con i genitori. Invero non può ritenersi secondaria l'esigenza di continuare a vivere in una abitazione autonoma dai propri genitori.

A tale proposito occorre distinguere tra una situazione stabilizzata (con residenza fissata ormai da tempo presso i genitori) e una situazione provvisoria (immediatamente dopo la cessazione della convivenza).

La prima non porta oneri alloggiativi diretti e non fa presumere che chi lascia la casa coniugale cercherà una nuova abitazione: ma si dovrà un costo figurativo pari alla metà del costo che si dovrebbe sostenere per locare una nuova abitazione quale contributo a favore dei genitori per le spese di casa.

La seconda andrà valutata al momento del provvedimento giudiziale negli stessi termini della situazione stabilizzata: ma andrà rivalutata sia durante il processo (sia eventualmente dopo il procedimento in sede di modifiche) qualora la parte che ha lasciato la casa coniugale prenda in locazione una nuova abitazione e ne dimostri i costi.

2.3.4. Va aggiunto che per valutare le spese di locazione per abitazione si può fare riferimento agli accordi territoriali in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 che le parti potranno indicare per evidenziare i possibili scostamenti dalla somma sopra indicata tenendo presente il quartiere dove si trasferisce la parte che deve sostenere tale costo.

3. Il mutuo per la casa coniugale.

Nelle spese sostenute dai coniugi rientrano le spese relative all'acquisto della casa coniugale. In particolare nelle spese va computato il costo del mutuo per la casa coniugale ove la stessa sia la prima casa.

È pur vero che il mutuo rappresenta in realtà la trasformazione di un patrimonio mobiliare in patrimonio immobiliare: ossia un prelievo dal proprio reddito mensile per restituire all'istituto bancario o finanziario una quota parte della somma che lo stesso ha già erogato ai coniugi e che è stato impiegato per l'acquisto della casa. Di fatto, quindi, il pagamento del mutuo, dal punto di vista economico, è una operazione a somma zero perché alla diminuzione del patrimonio mobiliare corrisponde un aumento del patrimonio immobiliare.

Di per sé, quindi, si potrebbe ritenere tale spesa una spesa neutra ai fini del calcolo del reddito delle parti in quanto l'incidenza sul reddito è compensata dall'aumento del patrimonio immobiliare. Eventualmente l'unico vero costo sarebbe costituito dagli interessi (il cui pagamento è necessario in quanto se si accede ad un mutuo è perché la parte non ha liquidità immediate per comprare l'immobile).

In realtà tale qualificazione del mutuo come spesa neutra costituisce un problema laddove l'immobile è di proprietà di uno solo dei coniugi.

Ed invero, laddove l'immobile è in comproprietà e ciascuna delle parti paga una quota di mutuo, la spesa è concettualmente neutra per entrambi: ma anche detraendo tale spesa dal reddito di fatto ad entrambe le parti viene sottratta la stessa quota di spesa e quindi la situazione economica dei coniugi separati non cambia.

Peraltro, proprio in tale ipotesi (casa in comproprietà e mutuo pagato da entrambe le parti) appare opportuno far corrispondere il calcolo del reddito all'effettiva situazione finanziaria della coppia e non a quella economica e quindi detrarre interamente la spesa per il mutuo dal reddito delle parti.

Ma anche nel caso in cui il mutuo sia pagato da una sola parte (in quanto l'immobile è di proprietà di quest'ultima) appare opportuno defalcare dal reddito la spesa per il mutuo ovviamente solo per la casa di prima abitazione: ed invero acquisire una casa di proprietà da adibire a prima abitazione (coniugale o meno) è una spesa che rientra negli standard di qualità della vita ordinari di una famiglia italiana.

Ciò vale tanto nel caso in cui il mutuo sia pagato dal coniuge che rimane nella casa quanto nel caso del coniuge che non permane nella casa perché assegnata all'altro coniuge. In tale secondo caso il riconoscimento della spesa del mutuo si ispira ad un criterio di equità perché in caso di assegnazione della casa di proprietà all'altro coniuge il coniuge non assegnatario probabilmente non potrà usufruire di tale abitazione per 20/25 anni e quindi, di fatto, l'incremento del suo

patrimonio immobiliare è sostanzialmente virtuale per tale periodo a fronte di un decremento del suo patrimonio mobiliare in conseguenza del pagamento del mutuo.

In conclusione si ritiene di riconoscere sempre il costo del mutuo per la prima casa di abitazione quale spesa da detrarre dal reddito netto della parte che lo paga di fatto (o delle parti che lo pagano di fatto).

Ciò vale ovviamente anche nel caso in cui il coniuge che lascia la casa coniugale decida di acquistare un immobile quale casa di proprietà anziché andare a vivere in locazione.

La spesa del mutuo non va invece riconosciuta per le seconde case ed altri beni immobili che non sono destinati a casa di prima abitazione (posti auto, box etc.). Tali spese, infatti, rappresentano non una necessità ma una forma di investimento volontario non necessario e riconoscere tali spese (con riduzione del reddito) equivale a sostenere che una parte può privilegiare i propri investimenti rispetto al mantenimento dei figli.

E del resto, mentre la vendita della casa destinata a prima abitazione comunque determina la necessità di una spesa ulteriore per locare un'altra casa, la vendita della seconda casa non determina nuove spese ma un incremento del patrimonio mobiliare e quindi, se il mutuo non fosse sostenibile, la parte potrà sempre vendere la casa.

4. Le spese per il mantenimento dell'auto di famiglia o acquisto nuova auto

Preme anzitutto ricordare i veicoli di proprietà dei coniugi/genitori costituiscono beni mobili registrati che non possono essere oggetto di assegnazione - diritto riconosciuto solo con riferimento alla casa familiare - e le eventuali liti concernenti il relativo diritto di proprietà (ad esempio la caduta del bene in comunione legale) e la loro divisione andranno regolate in separato giudizio.

Da ciò discende, in linea generale, che i costi per il loro acquisto e mantenimento (ad esempio le rate finanziamento o *leasing*, l'assicurazione, il bollo e gli interventi di manutenzione) non vanno considerati fra le spese rilevanti ai fini della determinazione degli assegni di mantenimento, potendo tuttavia costituire elementi significativi da cui desumere il tenore di vita della parte come in caso di intestazione di svariati veicoli ovvero in caso di auto di lusso o dai rilevanti costi di acquisto e/o mantenimento.

Tuttavia è indubbio che in presenza di figli minori di 14 anni non ancora dotati di una sufficiente autonomia di spostamento ovvero in caso di particolari esigenze lavorative allegate dalle parti, l'auto possa costituire un bene necessario a concorrere al soddisfacimento delle esigenze di famiglia, per cui i relativi costi potranno essere presi in considerazione nei seguenti termini.

Laddove dagli elementi allegati dalle parti sia possibile individuare la cosiddetta "auto unica di famiglia" utilizzata in costanza di matrimonio o convivenza indistintamente da entrambi i

coniugi/genitori per far fronte alle esigenze familiari e/o lavorative, si potrà tenere conto ai fini della determinazione dell'assegno dei relativi costi e dell'eventuale disponibilità in capo ad un solo genitore in seguito della separazione.

Ad esempio se un genitore è proprietario esclusivo della vettura di famiglia che però viene lasciata integralmente nella disponibilità dell'altro genitore collocatario prevalente della prole, potranno essere considerate quale contributo al mantenimento le spese sostenute dal genitore non collocatario per eventuali rate di finanziamento o *leasing* e i costi ordinari di mantenimento (assicurazione e bollo).

Potrà altresì considerarsi la necessità per quest'ultimo di far fronte all'acquisto di un'altra vettura per poter anch'egli ottemperare ai medesimi incombeni relativi ai figli nei periodi di permanenza presso di sé.

Allo stesso modo, laddove invece l'auto di famiglia non venga lasciata nella disponibilità del genitore collocatario prevalente dei figli, potranno essere considerate le spese sostenute da quest'ultimo per l'acquisto e il mantenimento di un'altra vettura.

Tuttavia si precisa che tali voci di spesa verranno considerate in via meramente forfettaria nella determinazione finale del contributo al mantenimento senza procedere ad una vera e propria sottrazione algebrica dai redditi netti dei coniugi/genitori; diversamente opinando, infatti, si rischierebbe di arrivare addirittura ad azzerare le risorse economiche disponibili per beni che, pur riconoscendone la rilevanza nell'ambito delle incombenze familiari, ben possono essere sostituiti con altri mezzi di trasporto pubblici laddove le condizioni economiche (che notoriamente peggiorano con la separazione) non ne consentano il mantenimento.

In nessun caso verranno presi in considerazione, se non ai fini del tenore di vita, i costi relativi a seconde auto, auto da collezione, auto sportive e di lusso (ad esempio quelle soggette a "superbollo"), moto, camper ed ogni auto veicolo che sia superfluo o non direttamente collegato all'onere di accudimento dei figli.

Discorso a parte merita il caso in cui il veicolo sia inscindibilmente connesso alla disabilità del figlio, costituendo di fatto un bene accessorio ed imprescindibile per l'accudimento del medesimo: in tale caso i costi per l'acquisto e il mantenimento vanno sempre considerati, al netto ovviamente dei benefici fiscali riconosciuti dalla legge.

Laddove infine il veicolo sia strettamente connesso alle esigenze lavorative dei genitori, posto che dall'obbligo di mantenimento dei figli discende l'onere dei genitori di procurarsi i necessari mezzi per il loro sostentamento, occorre svolgere le seguenti precisazioni.

Laddove la vettura sia considerata dalla normativa fiscale quale bene strumentale (anche solo parzialmente) all'attività lavorativa, i costi della stessa non andranno mai considerati in quanto già dettratti in sede di dichiarazione dei redditi.

Laddove invece la vettura non sia bene strumentale all'attività lavorativa (quindi non sia di per sé necessaria per lo svolgimento del lavoro), potranno essere considerati i costi della stessa, seppur sempre in via forfettaria e non mediante sottrazione algebrica, soltanto se costituisce unico mezzo disponibile per recarsi al lavoro per cui la parte che allega tali costi (così come le spese di viaggio) dovrà provare che il luogo di lavoro non è raggiungibile con mezzo diverso dall'automobile.

PARTE QUARTA: LA QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO PER IL CONIUGE

1. Principi generali

Una volta stabiliti i redditi delle parti e valutate le spese che le stesse sono chiamate a sopportare dopo la fine della vita in comune va valutata, prioritariamente, la richiesta di assegno di mantenimento per il coniuge più debole sulla disponibilità economica finale di ciascuna parte.

Tale valutazione deve essere antecedente a quella per l'assegno per i figli in quanto, poiché è dovere di entrambi i genitori mantenere i figli, ai fini del calcolo dell'eventuale quota di mantenimento per i figli e della ripartizione di tale quota tra i genitori occorre tenere presente tutte le entrate finanziarie di ciascuna parte e, tra queste, anche dell'assegno di mantenimento pagato dal coniuge economicamente più forte.

2. Criteri per la determinazione dell'assegno di mantenimento in fase di separazione

Stante l'attuale differenziazione tra i criteri per stabilire l'assegno divorzile e quello di separazione si valuta, in questa sede, il secondo per il quale vale tuttora il principio del mantenimento del precedente tenore di vita.

A tale proposito si ritiene che la disparità di reddito/disponibilità economica residua tra le parti, che giustifica un assegno di mantenimento, debba essere pari o superiore al doppio: cioè il reddito del coniuge più debole deve essere la metà o meno di quello del coniuge più forte.

Una differenza inferiore, salvo casi specifici che potranno essere valutati dal giudice, non giustifica invero la previsione di un assegno di mantenimento in quanto tale differenza non sarebbe in grado di determinare una riduzione sperequata del tenore di vita precedentemente goduto.

A tale proposito va ricordato che il precedente tenore di vita non è esattamente quello che la coppia godeva in corso di convivenza (nell'ambito della quale si determinavano economie di scala che permettevano di incrementare il reddito effettivamente disponibile) ma quello che è più vicino al precedente tenore di vita tenendo conto che con la separazione le spese aumentano.

Pertanto solo uno squilibrio tra i due redditi netti (come ricostruiti secondo le presenti linee guida) nella misura di 1 a 2 giustifica il riconoscimento di un assegno di mantenimento finalizzato a ricomporre una sostanziale equivalenza dei redditi senza gravare eccessivamente sul coniuge tenuto a erogare tale assegno, ciò in virtù dell'obbligo di assistenza materiale fra i coniugi che persiste anche in fase di separazione.

Rimangono fermi invece i diversi presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, così come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, per cui non è sufficiente di per sé tale squilibrio economico fra le parti ma è necessario dimostrare che tale divario sia la diretta conseguenza delle scelte operate congiuntamente dai coniugi in costanza di matrimonio nell'ambito della loro libertà

di organizzazione della vita familiare, tenendo conto del contributo che ciascuno di essi ha fornito nella formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.

3. Il recupero fiscale

Va ricordato che l'assegno di mantenimento del coniuge è detraibile dal reddito e quindi determina un risparmio per il coniuge che eroga tale assegno.

Per calcolare tale risparmio può farsi riferimento all'aliquota media impositiva applicata ai redditi del coniuge che eroga l'assegno e applicare tale aliquota all'assegno di mantenimento così determinando il quantum del risparmio.

Di tale risparmio si potrà tenere conto o al fine di valutare la sostenibilità dell'assegno di mantenimento per il coniuge che lo deve erogare (in quanto il risparmio riduce di fatto l'esborso) oppure per aumentare l'assegno a favore del coniuge beneficiario.

4. La valorizzazione dell'assegnazione della casa coniugale in comproprietà o in proprietà esclusiva del genitore non assegnatario.

In tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico - corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli (Cass. civ. [ordinanza.], 17-12-2015, n. 25420).

Il genitore assegnatario ha quindi in godimento una quota proporzionale al nucleo familiare ed al numero di figli che con questo convivono.

Per determinare l'importo (virtuale) del valore della casa coniugale si deve calcolare di quanti membri è composto il nucleo familiare del genitore; l'importo virtuale che il genitore cede al nucleo familiare viene diviso per il numero di componenti e va così determinata la misura virtuale per il solo genitore dell'assegno sotto forma di godimento dell'immobile.

Ad esempio se il valore di locazione della casa è di 400,00 Euro e ciascun coniuge è comproprietario del 50% il valore della quota dell'immobile ceduta dal padre è di 200,00. Se il nucleo familiare del coniuge assegnatario (madre) è composto di 2 componenti (la madre e 1 figlio) la quota ceduta va divisa per 2; il valore della quota di cui il genitore assegnatario gode è pari, quindi, a € 100,00. Tale valore va quindi decurtato dall'assegno al coniuge in quanto costituisce un valore economico corrisposto da un coniuge all'altro coniuge. Di tale valore virtuale si terrà conto anche nell'ipotesi in cui la moglie non ha diritto all'assegno di mantenimento.

Non si può invece sottrarre tale quota dall'assegno di mantenimento per i figli in quanto la casa è per legge assegnata nell'interesse dei figli e si tratta di una contribuzione necessaria del genitore non collocatario. In tale caso, però, il giudice potrà tenere comunque conto dell'utilizzo di tale quota della casa da parte del coniuge assegnatario quale aumento indiretto (o virtuale) del reddito del coniuge assegnatario.

PARTE QUINTA: LA QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO PER I FIGLI

1. Principi generali

Una volta accertate le disponibilità reddituali dei genitori (al netto delle spese che gli stessi devono sostenere per il proprio mantenimento e il reperimento di una abitazione e delle spese che comunque derivano dalla vita coniugale) occorre stabilire l'onere economico per il mantenimento della prole che deve essere condiviso tra i genitori separati e quindi ripartito tra gli stessi.

Si ritiene di adottare come criterio base quello per cui ai figli deve essere destinata una frazione del reddito complessivamente disponibile da parte dei genitori separati.

In pratica: calcolato il reddito residuo netto di ciascuno dei genitori, comprensivo per il coniuge debole dell'assegno erogato dall'altro, tali due redditi residui vanno sommati e una frazione di tale reddito totale va destinato al mantenimento dei figli (inteso come spese ordinarie, ossia vitto, vestiti, spese quotidiane ordinarie, materiale di cancelleria per la scuola ed ove i figli siano più grandi paghetta, ricarica del cellulare, spese per uscite con amici etc.).

Si ritiene invece di non utilizzare i metodi improntati alla costruzione di "modello di domanda" (es. ChiCoS e MoCAM), che rappresentano dei meccanismi indotti dall'analisi di un campione (rilevazioni dell'ISTAT nel caso di ChiCoS e rilevazioni della Banca d'Italia nel caso di MoCAM) che fa corrispondere alle caratteristiche di un nucleo familiare una stima del denaro impiegato sulle principali voci di spesa (alimenti, vestiario, trasporti, ecc.).

Ciò in quanto:

- a) l'individuazione di una frazione del reddito tiene comunque conto del tenore di vita precedente in quanto, al netto della diminuzione del reddito disponibile in conseguenza della separazione, impegna comunque i genitori a mettere a disposizione dei figli una somma in proporzione a tale reddito disponibile e quindi più prossima a quello che era il tenore di vita antecedente;
- b) viceversa l'utilizzo di un modello di domanda richiede l'individuazione di una classe sociale che non è di semplice specificazione: e non tiene conto di spese peculiari (quali quelle connesse a problemi nell'apprendimento scolastico del minore);
- c) in ogni caso le parti possono documentare le spese ordinarie che devono sostenere per i figli in regime ordinario e sulla base di tale allegazione il giudice può ritenere di aumentare o diminuire la frazione di reddito da destinare ai figli.

A tale ultimo proposito, si ricorda che secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, la mensa scolastica dei figli costituisce, salvo diverso accordo delle parti, una spesa di mantenimento ordinario in quanto sostitutiva dei pasti a casa e grava pertanto sulla parte che durante la settimana si occupa dei figli,

per cui di tale spesa (se documentata) occorre tenere conto nella determinazione del contributo al mantenimento quale costo fisso dei figli (in realtà solo per nove mesi all'anno).

2. Metodo di calcolo della frazione di reddito da destinare ai figli.

I due metodi principali, utilizzati sul territorio, per calcolare la frazione sono il metodo "Palermo" e il metodo RE Mida famiglia.

2.1. L'approccio più semplice è quello del Metodo "Palermo" che stima la spesa dedicata ai figli in una frazione del reddito complessivamente disponibile che dipende dal numero dei figli stessi: se n è il numero dei figli, la frazione di reddito a loro dedicata è $n/n+3$, cosicché per esempio, nel caso di $n=2$ figli a questi vengono destinati $2/5$ del reddito, ovvero il 40%.

Nella sua estrema sintesi, la formula modella un principio interessante che si manifesta anche nel caso in esempio.

Una famiglia con 2 figli ha 4 componenti (2 figli e 2 genitori) e quindi una ripartizione paritaria di tutte le risorse complessive vedrebbe il 50% del totale in capo ai figli.

Il Metodo "Palermo", invece, assegna ai figli una percentuale inferiore al 50% delle risorse complessive, così modellando simultaneamente molti fenomeni tra cui il risparmio che porta a non allocare tutte le risorse disponibili, nonché il fatto che alcune spese fisse per beni o servizi comuni sarebbero comunque in capo ai genitori anche in assenza di prole.

Applicando il metodo Palermo si ottengono i seguenti risultati:

Nr. figli	% reddito genitori da destinare ai figli
1	25%
2	40%
3	50%
4	57,14%
5	62,5%
6	66,66%
7	70%
8	72,72%
9	75%

2.2. Il metodo ReMida Famiglia è invece basato su una analisi di un campione di alcune centinaia di separazioni consensuali nei tribunali Lombardia. Dall'insieme di tali rilevazioni è stata dedotta la percentuale del reddito dei genitori che normalmente viene destinata ai figli: tale percentuale, attraverso una scala di equivalenza, è poi parametrata sul livello dei redditi (prevedendo una riduzione della percentuale all'aumentare dei redditi).

2.3. Si ritiene di stabilire tale percentuale che adotta prevalentemente i risultati del metodo "Palermo" ma corretto secondo i seguenti criteri:

a) la percentuale va stabilita non in modo fisso ma lasciando comunque un margine di adeguamento al giudice in base al livello del reddito: non si adotta cioè una diminuzione progressiva predeterminata come nel metodo Remida ma si preferisce lasciare al giudice di determinare la percentuale entro un range;

b) la predisposizione di un range permette al giudice di applicare, già in questa fase, i due criteri previsti dall'art. 337 ter, secondo cui per determinare il contributo al mantenimento dei figli si devono considerare:

1) *le attuali esigenze del figlio.*

2) *il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.*

Ed invero il giudice potrà avvicinarsi al minimo o al massimo del range proprio considerando tali criteri (motivando in casi particolari il superamento del range stesso).

c) si ritiene che la percentuale per il primo figlio debba attestarsi, mediamente, intorno ad un terzo del reddito complessivo, tenuto conto del fatto che la maggior parte delle famiglie ha un figlio solo a cui assicura standard di vita adeguati; la frazione di reddito può quindi essere stabilita da un minimo pari a quello calcolato con il metodo "Palermo" a un massimo individuato nel 35%;

d) nel caso di due figli la percentuale non va raddoppiata ma solo aumentata, tenendo conto delle evidenti economie di scala che si determinano: quindi si ritiene di attribuire una somma intorno al 40% con un range dal 35% al 45%

e) nel caso di tre figli la percentuale si attesta dal 45% al 55%

f) per un numero di figli superiore a tre si ritiene di adottare le percentuali ottenibili dal metodo "Palermo" con un range del +/-4% fino al quinto figlio e del +/- 3% per un numero di figli superiore a cinque

g) in ogni caso va sempre ricordato che l'assegno di mantenimento dei figli è finalizzato a garantire il mantenimento degli stessi e non una forma di locupletazione a favore dell'altro genitore che lo riceve: quindi non può essere superiore a quanto necessario per mantenere un tenore di vita simile a quello goduto in corso di matrimonio e a soddisfare quindi tutte le esigenze ordinarie precedentemente soddisfatte ma non più di queste, e tenuto conto ovviamente che le spese straordinarie sono computate a parte. Conseguentemente il giudice può motivare un tetto all'assegno di mantenimento per i figli nel caso in cui l'applicazione delle percentuali sopra indicate determini un assegno di mantenimento dei figli eccessivamente elevato

2.4. In conclusione, nell'attribuzione della percentuale per il reddito dei figli si applica la seguente tabella:

Nr. figli	% reddito genitori da destinare ai figli	
1	25%	35%
2	35%	45%
3	45%	55%
4	53%	61%
5	58%	66%
6	63%	69%
7	67%	73%
8	69%	75%
9	72%	78%

3. Ripartizione tra i genitori della quota di reddito da destinare ai figli.

L'art. 337-ter c.c. prevede un principio di proporzionalità nella ripartizione tra i genitori della quota di reddito da destinare ai figli.

Invero l'art. 337 ter c.c. prevede che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito".

La somma da spendere per il mantenimento dei figli va quindi posta in capo a ciascun genitore in modo che il rapporto tra gli oneri corrisponda al rapporto tra i redditi.

Tale rapporto va determinato tenendo conto del reddito effettivamente disponibile tra le parti (ossia il reddito netto detratte le spese conseguenti alla separazione tenuto conto altresì dell'assegno in favore del coniuge debole): in altri termini vanno sommati i redditi effettivi delle parti e determinato in percentuale quanto ciascuno dei due redditi contribuisce a tale totale.

Le due percentuali ricavate vanno poi applicate alla quota di reddito da destinare ai figli in modo da dividere tale quota proporzionalmente tra i genitori.

Ad esempio: se due coniugi/genitori hanno un reddito effettivo di 1.500,00 Euro ciascuno e quindi le disponibilità effettive dei due genitori da destinare ai coniugi sono in totale di 3.000,00 Euro la frazione di reddito da destinare ai figli va calcolata su tale somma di 3.000,00 Euro (nel caso di un figlio sarà di 1.000 Euro circa, pari a circa 1/3 di 3.000 Euro).

La somma di 1.000 Euro va poi ripartita proporzionalmente tra i due coniugi: poiché ciascuno ha un reddito di 1.500 Euro, pari al 50% del reddito complessivo, ciascun genitore dovrà contribuire a formare la quota di Euro 1.000 da destinare al figlio contribuendo con il 50% di tale quota, ossia con 500 Euro.

4. La distinzione tra mantenimento diretto e mantenimento indiretto.

Il contributo che ciascun genitore deve destinare al mantenimento ordinario del figlio non è necessariamente la somma che un genitore deve versare all'altro genitore.

L'art. 337 ter nr. 3 prevede infatti che nel determinare il contributo al mantenimento dei figli si debba tenere conto dei *tempi di permanenza presso ciascun genitore*. [...]

Pertanto, stabilito il contributo complessivo da versare in astratto a favore del figlio e suddiviso tale contributo tra i genitori occorre valutare se vi è una collocazione paritetica o non paritetica.

Nel primo caso (collocazione paritetica) ciascun genitore manterrà direttamente il figlio: ma in caso di differenza dei redditi e quindi della attribuzione delle quote tra i due genitori, si ritiene comunque necessario che il genitore con più disponibilità di mezzi versi un contributo al genitore con minor disponibilità di mezzi in modo che il figlio possa godere dello stesso tenore di vita sia nel periodo in cui sta con il genitore con maggiori disponibilità, sia nel periodo in cui sta con il genitore con minori disponibilità. E' infatti fortemente diseducativo che un figlio goda di condizioni economiche e quindi di benessere estremamente diverse nei due periodi di affidamento paritetico perché, implicitamente, tale differenza economica sminuirebbe la figura del genitore economicamente più debole.

Nel secondo caso (collocazione non paritetica) il genitore che tiene di meno il figlio è tenuto a versare un contributo al mantenimento del figlio al genitore collocatario prevalente: da tale contributo va detratta la quota parte di mantenimento diretto che il genitore non collocatario comunque deve fornire per i periodi in cui il figlio è da lui collocato.

Per determinare la quota di mantenimento diretto occorre calcolare i periodi di permanenza del figlio presso il genitore non collocatario rispetto ai periodi di permanenza presso il genitore collocatario. A tale fine si può fare riferimento al numero di giorni ovvero al numero di pasti (mezzogiorno / sera) che permettono anche di dare conto delle mezze giornate che il figlio trascorre con ciascun genitore.

Arrivati a questo punto, occorre dividere la quota di reddito complessivo dei genitori da destinare al figlio per il numero di 30 giorni al mese per ottenere il "costo giornaliero" del figlio, che andrà poi moltiplicato per il numero di giorni che il figlio trascorre con il genitore non collocatario e si otterrà quindi la quota "virtuale" di mantenimento diretto che tale genitore già sostiene.

Tornando all'esempio di prima, se la quota di reddito da riservare al figlio è stata determinata in € 1.000,00 mensili, il costo giornaliero sarà pari ad $\text{€ } 1.000,00 / 30 = \text{€ } 33,33$. Se poi il figlio trascorre, secondo il calendario stabilito, 10 giorni con un genitore e 20 con l'altro, moltiplicando il costo giornaliero per il numero di giorni si ottiene che il genitore non collocatario contribuisce già per € 333,33 mentre l'altro genitore per € 666,66.

È evidente quindi che se la quota di mantenimento spettante a ciascun genitore è pari ad € 500,00 mensili, il genitore non collocatario dovrà colmare il delta versando all'altro genitore quantomeno la differenza pari ad € 166,66.

Si precisa tuttavia che il risultato matematico così ottenuto non necessariamente individua l'esatto importo dell'assegno ma soltanto un punto di partenza minimo su cui potranno poi essere apportati i relativi aggiustamenti per adattare la somma al caso concreto.

Ciò anche al fine di evitare di subordinare l'elaborazione del calendario - che va determinato unicamente tenendo conto del superiore interesse del figlio, dei suoi impegni e delle sue esigenze di vita -, agli aspetti economici, considerato altresì che non è possibile prevedere un puntuale ed assoluto rispetto del calendario che ben potrebbe essere condizionato da molteplici variabili quotidiane.

Per lo stesso motivo, la divisione del costo mensile per il numero di 30 giorni viene fatta in via del tutto equitativa senza considerare che vi sono mesi di 31 giorni e un mese di 28/29 giorni, oltre alle festività civili e religiose, i relativi ponti e le vacanze estive che comportano necessariamente una variazione del calendario ordinario di massima andando a variare il coto giornaliero.

A ciò si aggiunga che con la crescita dei minori, da un lato, aumenta la loro esigenza di stabilità per cui gli stessi tendono a permanere maggiormente presso il genitore collocatario anche per motivi di studio e di vita sociale e, dall'altro lato, i rapporti con i genitori vanno via via consolidandosi e i figli sono in grado di autodeterminarsi fuggendo alle precise regole "imposte" dal calendario.

Ecco perché, nell'esempio sopra riportato, potrebbe ritenersi congruo un assegno che oscilli fra i € 200,00 e i € 250,00 mensili per dodici mesi, o anche di misura maggiore, tenuto conto di tutte le variabili del caso concreto.

5. La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'ultimo criterio previsto dall'art. 337 ter c.c. prevede la valorizzazione dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Vengono cioè in rilievo i compiti di particolare accudimento che uno dei genitori si assume in modo più marcato rispetto all'altro genitore: si pensi all'attenzione all'attività scolastica del figlio (che grava normalmente sul genitore che ha il figlio nel periodo infrasettimanale), alla cura di particolari problemi del figlio (ad esempio in materia di apprendimento), ai tempi necessari per far frequentare gli sport o altre attività ludiche che il figlio svolge soprattutto infrasettimanalmente etc.

Tale particolare cura, di cui l'altro genitore spesso non si occupa, soprattutto nei casi di frequentazione del figlio solo nei weekend, ha anche un valore economico che il giudice può valorizzare in sede di determinazione del contributo dell'altro genitore.

6. Assegno unico di famiglia

Come è noto, tale emolumento di recente introduzione è andato a sostituire tutta una serie di sussidi erogati in precedenza e si sostanzia in una forma di aiuto alle famiglie per far fronte alle esigenze di vita dei figli.

Ai fini che qui ci interessano, tale assegno non modifica “a monte” i redditi dei coniugi/genitori ma tutt'al più comporta un aumento “a valle” delle risorse del nucleo per il mantenimento dei figli.

Per tali motivi, in linea di principio, tale somma non assume alcun rilievo nella determinazione del contributo che ciascun genitore deve mettere “di tasca propria” per il mantenimento dei figli.

Secondo la normativa vigente, in caso di affidamento condiviso tale emolumento, salvo diversi accordi fra le parti, viene percepito da ciascun genitore al 50% ciascuno mentre in caso di affidamento esclusivo ad un solo genitore quest'ultimo ha diritto a percepirlo per intero.

Per cui, soltanto in caso di cessione volontaria della propria quota del 50% da un genitore all'altro potrà tenersi conto nella fase finale di determinazione dell'assegno che il genitore percipiente ha a disposizione una maggior somma data dall'altro genitore.

ALLEGATO 1. Voci delle varie dichiarazioni a cui far riferimento per individuare i redditi.

REDDITI anno 2023 – UNICO 2024

	UNICO PF		730/3	CU
	Rigo	Colonna		
Reddito complessivo	RN1	1	11	1+2+3+4
Reddito imponibile	RN4		14	
Reddito da locazione immobili soggetta a Cedolare secca	RB10	14+15	6	
Somme per premi lavoro dip.	RC4	3	C4 col. 3	572+592
Bonus Irpef	RN43	1	68	391+392
Redditi frontalieri				455+456
Redditi esenti				463+465
Redditi assoggettati a ritenuta d'imposta				481
Redditi per compensi arretrati				511+512

ALLEGATO 2. Voci delle varie dichiarazioni a cui far riferimento per individuare gli oneri deducibili.

REDDITI anno 2023 – UNICO 2024

	UNICO PF		730/3	CU
	Rigo	Colonna		
DEDUZIONI SICURAMENTE VALUTABILI				
Deduzione abitazione principale	RN2		12	
Contributi previdenziali obbligatori	RP21 (LM35 per i forfettari)		E21	
Assegno coniuge	RP22	2	E22	5
Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità	RP25		E25	
Contributi versati da lavoratori di prima occupazione Deducibili entro l'importo di € 5.164,57.	RP28	1+2	E28	416+41 7
DEDUZIONI VALUTABILI CASO PER CASO				
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari deducibili entro l'importo massimo di € 5.164,57	RP27+RP29	1+2	E27+E2 9	412+41 3
Contributi versati per familiari a carico per la quota da questi non dedotta deducibili entro l'importo massimo di € 5.164,57	RP30	1+2	E30	422+42 3
Oblazioni previdenziali per il riscatto della laurea e del servizio militare, deducibili al 100% secondo la rateazione concordata con l'Ente previdenziale	RP21		E21	
DEDUZIONI NON VALUTABILI SALVO ECCEZIONI				
Contributi previdenziali e assistenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari, per la parte a carico del datore di lavoro deducibili entro	RP23		E23	

l'importo di € 1.549,37				
Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose deducibili entro l'importo di € 1.032,91	RP24		E24	
Contributi, donazioni, erogazioni liberali di varia natura	RP26		E26	

ALLEGATO 3. Voci delle varie dichiarazioni a cui far riferimento per individuare le imposte.

REDDITI anno 2023 – UNICO 2024

	UNICO PF		730/3	CU
	Rigo	Colonna		
Imposta lorda IRPEF	RN5		16	361
Imposta netta IRPEF	RN26		50	21
Addizionale regionale	RV2	2	72	22
Addizionale comunale	RV10	2	75	26+27
Cedolare secca	LC1	3	80	//
Imposta sostitutiva premi lavoro dip.	RC4	4	C4 col. 4	576+596
Imposta sostitutiva forfettari	LM39		//	//
Ritenute irpef a titolo d'imposta				482
Ritenute su compensi arretrati				513